



**REGIONE
LAZIO**

PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Missione 1 Componente 3 Misura 2 Investimento 2.3

Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici

Intervento di catalogazione di parchi e giardini storici

Accordo ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. 36/2023 per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi all'*Intervento di catalogazione di parchi e giardini storici, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Turismo e Cultura 4.0 (MIC3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici”.*

CUP F 8 9 I 2 4 0 0 0 1 8 0 0 0 6 - Importo € 120.000,00

TRA

Il Ministero della cultura (C.F. 97803850581), Servizio VIII (Attuazione PNRR e coordinamento della programmazione strategica) rappresentato dal dott. Luigi Scaroina in qualità di legale rappresentante del Ministero della cultura con sede legale in Roma, Via del Collegio Romano 27, Cap 00186 (di seguito “Struttura delegata al processo di coordinamento dell'investimento o Amministrazione”)

E

La Regione Lazio (d'ora in avanti "Regione") Codice Fiscale 80143490581, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma, rappresentata da Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio che interviene al presente atto anche attraverso _____ (di seguito “Soggetto attuatore”);

di seguito indicate anche come “**Parti**”:

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, l'articolo 15 della stessa che disciplina gli accordi fra pubbliche amministrazioni;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e, in particolare, l' articolo 225, comma 8, ai sensi del quale “*In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di*

supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO l’Accordo del 1° febbraio 2001 stipulato tra il Ministero e le Regioni per la catalogazione dei beni culturali di cui all’art. 149, comma 4, lettera e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modifiche e integrazioni, in particolare come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio” ed in particolare l’art. 17, comma 1, ai sensi del quale “*il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”, come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii., recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 90, e successive modificazioni, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”;

VISTA la L. 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso*”;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP e, in particolare, quanto disposto dal comma 1 dell’art. 1 ai sensi del quale gli atti che dispongono una ripartizione di risorse senza identificare la destinazione finale delle risorse a singoli interventi, pur se non identificati dal Codice unico di progetto (CUP), sono provvisti degli elementi essenziali e legittimi;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l’obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, come successivamente revisionato con Decisione ECOFIN dell’8 dicembre 2023;

VISTI gli Accordi Operativi (di seguito, “Operational Arrangements”) stipulati tra l’Italia e la Commissione Europea del 22 dicembre 2021;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’efficienza della giustizia”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2021, che individua le amministrazioni centrali di cui all'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, titolari di interventi previsti nel PNRR, che provvedono al coordinamento delle relative attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s.m.i., di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali" e, in particolare, l'articolo 10, comma 3, ai sensi del quale la notifica della decisione di esecuzione del consiglio UE – ECOFIN recante "Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia", unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto sopracitato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO in particolare, l'art. 2 co. 4, che prevede che per le Amministrazioni dello Stato, titolari di interventi o responsabili della loro diretta attuazione, vengano attivate apposite contabilità speciali ad esse intestate, nell'ambito delle quali saranno gestite le risorse del PNRR, e che in favore del Ministero della Cultura è stata attivata la contabilità speciale numero 6285 denominata "PNRR-MINISTERO CULTURA";

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 14 ottobre 2021, n. 21, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

VISTA la circolare n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze RGS del 30 dicembre 2021 recante: "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)" aggiornata da ultimo il 13 ottobre 2022 con circolare n. 33 del medesimo Ministero;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" e, in particolare, l'articolo 33, ai sensi del quale si prevede l'istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 gennaio 2022, n. 4 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 gennaio 2022, n. 6 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” pubblicato nella G.U. n. 100 del 30 aprile 2022, come convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, con legge 21 aprile 2023 n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2023 attuativo del predetto decreto legge;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

VISTO l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do No Significant Harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della *performance*”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, e in particolare l’art. 26-*bis* ai sensi del quale presso il Segretariato Generale è istituita l’Unità di missione per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTO il decreto 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”, come modificato dal decreto ministeriale 15 ottobre 2021, n. 358, che ha istituito, presso il Segretariato generale, il Servizio VIII – Attuazione PNRR e coordinamento della programmazione strategica - con il compito, tra gli altri, di offrire supporto al segretario generale e all’Unità di missione per l’attuazione del PNRR nelle attività di coordinamento delle iniziative e delle attività connesse al PNRR, per la parte di competenza del Ministero;

VISTO il Decreto del Segretario Generale del 27 dicembre 2021, rep. n. 1150, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 gennaio 2022 al n. 188, con il quale è conferito al dott. Luigi Scaroina l'incarico dirigenziale di livello non generale di direzione del Servizio VIII – Attuazione PNRR e coordinamento della programmazione strategica nell'ambito del Segretariato Generale che nella qualità di dirigente del menzionato Servizio, assume, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, le funzioni di responsabile del procedimento;

VISTO il Decreto del Segretario Generale 21 marzo 2023 rep. n. 266, a firma del Direttore Generale Incaricato, recante «Modello di Governance per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della cultura», come integrato dal Decreto SG del 15 novembre 2023, n. 1268; e, in particolare, l'art.2, secondo il quale alla realizzazione dell'Intervento 2.2. “Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale” provvede, quale struttura delegata al processo di coordinamento dell'Investimento, il Servizio VIII (Attuazione PNRR e coordinamento della programmazione strategica) del Segretariato generale del Ministero della cultura;

VISTO il “Sistema di Gestione e Controllo del Ministero della Cultura PNRR – M1C3 – (Si.Ge.Co.) Versione 1.2 del 4 dicembre 2023” e relativi allegati, tra cui – in particolare – le “Linee guida per i soggetti attuatori. Procedure per l'attuazione degli interventi”;

VISTO il decreto rep. n. 1389 del 4 dicembre 2023 con cui il Direttore generale dell'Unità di Missione per l'Attuazione del PNRR del Ministero della Cultura ha disposto l'adozione della versione 1.2 del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del Ministero della Cultura PNRR – M1C3 – e dei relativi allegati;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 17 del 20 dicembre 2023, che approva il “Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) 2024 – anni 2024/2026”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 483 del 4 luglio 2024, “L.R. 15 novembre 2019 n. 24, Approvazione del Piano Annuale degli interventi in materia di valorizzazione Culturale, Annualità 2024”;

CONSIDERATO che nell'ambito della M1C3 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0, Misura 2 “*Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale*” è previsto l'Investimento 2.3: “*Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici*”, che ha un valore complessivo di 300 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro già destinati a n. 5 parchi individuati dal Ministero, 190 milioni per il finanziamento di parchi e giardini da selezionare mediante Avviso Pubblico e 10 milioni di euro per l'intervento di catalogazione e formazione giardinieri;

VISTA l'istituzione del gruppo di coordinamento tecnico scientifico per l'attuazione della misura “*Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici*” nominata con Decreto del Segretario Generale n. 874 del 15 ottobre 2021, anche al fine di fornire, in coerenza con la scheda approvata, tutti gli elementi di valutazione necessari per predisporre la programmazione di tale misura e in particolare indicare i criteri di selezione delle proposte candidate;

VISTA in particolare la Tabella A del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 che attribuisce al Ministero della Cultura l'importo complessivo di 300 milioni di euro per il suddetto Investimento 2.3;

CONSIDERATO che alla realizzazione dell'Investimento 2.3 “*Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici*” concorrono le tre seguenti linee di azione:

1. finanziamento delle attività di catalogazione e formazione dei giardinieri d'arte;
2. finanziamento di interventi di restauro e valorizzazione di n. 5 importanti parchi e giardini storici, individuati dal Ministero della cultura;
3. finanziamento di interventi di restauro e valorizzazione di parchi e giardini storici, selezionati mediante l'Avviso pubblico del 30 dicembre 2021;

CONSIDERATO che alla realizzazione della linea di azione “Intervento di catalogazione e formazione dei giardinieri d'arte”, complessivamente pari a 10 milioni di euro, concorrono le seguenti attività:

- intervento di catalogazione dei parchi e giardini storici;
- formazione dei giardinieri d'arte;

VISTO il decreto ministeriale n. 161 del 13 aprile 2022, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 10/05/2022 al numero 1405, recante “Riparto delle risorse PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici” del PNRR finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”, con il quale le risorse assegnate all'investimento M1C3I2.3, per l'importo complessivo di 300 milioni di euro, sono ripartite nelle predette tre linee di azione;

VISTO il decreto del Ministro della cultura del 27 luglio 2023, rep. 264, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 22 agosto 2023, al n. 2309, recante “Modifiche al Decreto Ministeriale n. 161 del 13 aprile 2022 recante “Riparto delle risorse PNRR, Missione 1– Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici” del PNRR finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU” che assegna euro € 12.006.822,00 all'Intervento di catalogazione e formazione dei giardinieri d'arte;

VISTA la relazione, prot. n. 23149 del 3 luglio 2023, a supporto del sopracitato decreto n. 264/2023, a firma del Direttore dell'Unità di Missione per l'attuazione del PNRR e del dirigente del Servizio VIII del Segretariato Generale, dalla quale si rileva che a seguito di approfondimenti tecnici e tenuto conto di pregresse analoghe attività, per la catalogazione si è stimato un importo pari a € 3.000.000,00;

VISTO il verbale, prot. n. 6031 del 16 febbraio 2024, della riunione dell'8 febbraio 2024 del tavolo tecnico di confronto Cultura, riunitosi nell'ambito dei tavoli tecnici di confronto PNRR tra amministrazioni centrali e la Conferenza delle Regioni, ANCI e UPI ai sensi dell'art. 33 del D.L. n.152 del 6 novembre 2021, convertito in legge n. 233 del 29 dicembre 2021;

VISTA la determinazione, del Ministero della Cultura, n. 22 del 10 aprile 2024, relativo al corrispettivo a base gara per singola scheda;

VISTO il Decreto 22 aprile 2024, rep. n. 455, recante “Assegnazione delle risorse alle Regioni e alle Province autonome per la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici” – Intervento di catalogazione”,

registrato il 24/05/2024, col n. 1578;

VISTO il Progetto di catalogazione di parchi e giardini storici, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici” allegato al suddetto Decreto 22 aprile 2024, rep. n. 455;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

TENUTO CONTO che la catalogazione dei beni culturali è disciplinata dall'art. 17 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. n. 42/2004) che definisce i modi per costituire, incrementare e aggiornare il catalogo nazionale dei beni culturali. Il comma 1, in particolare, prevede che “il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività”;

RITENUTO di poter conseguire le finalità progettuali di catalogazione di parchi e giardini storici mediante la sottoscrizione di un accordo ai sensi dell'art. 7, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023 tra il Ministero e le Regioni e le Province autonome, quali soggetti attuatori delle attività di catalogazione contenute nel “Progetto di catalogazione di parchi e giardini storici”, allegato al suddetto Decreto 22 aprile 2024, rep. n. 455; che disciplini lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che includa la chiara ripartizione delle responsabilità ed obblighi connessi alla gestione, controllo, rendicontazione in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 e secondo il Sistema di gestione e controllo del PNRR;

CONSIDERATO, pertanto, che il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività, che dall'accordo tra le parti discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto entrambe le Amministrazioni forniranno il proprio rispettivo contributo;

CONSIDERATO, nello specifico, che rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali e, in particolare, per la realizzazione del Progetto che richiede un supporto mirato così come sancito dalle diverse disposizioni sopra riportate;

CONSIDERATO, altresì, che il Progetto verrà realizzato dalle Regioni e dalle Province autonome nel rispetto delle disposizioni di riferimento e che le conseguenti movimentazioni finanziarie costituiscono ristoro delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno per le parti;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi;

PREMESSO

CHE negli ultimi decenni l'interesse del pubblico e delle istituzioni nei confronti dei parchi e giardini storici è cresciuto in modo costante, essendo questo un patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico di assoluta rilevanza, non più visto come semplice cornice verde di un monumento storico, o come spazio accessorio nel disegno urbano, ma valutato, visitato e vissuto per i suoi valori intrinseci.

CHE quale creazione mutevole e polimaterica, il giardino è una perfetta sintesi delle Arti, in cui edifici, acque ed elementi scultorei si sposano con la vegetazione: un autentico museo a cielo aperto, alla cui definizione concorrono elementi materiali e immateriali, che ne fanno una delle espressioni più alte del "rapporto tra civiltà e natura", così come enunciato nella Carta di Firenze del 1981.

CHE comprendere tali "monumenti viventi", anche a fronte della loro strutturale fragilità per effetto dei cambiamenti climatici, è funzionale all'individuazione di azioni volte ad assicurarne la migliore conservazione possibile in un'ottica di sostenibilità e resilienza.

CHE è riconosciuta l'esigenza di predisporre un programma di conoscenza dettagliata dei parchi e giardini storici, riconoscendo nella conoscenza stessa il primo e fondamentale atto per ogni conseguente azione di conservazione attiva, di recupero e di tutela di questo specifico e importante patrimonio.

CHE, partendo dal precedente assunto, nell'ambito del PNRR, M1C3, Misura 2 "*Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale*", Investimento 2.3: "*Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici*" è stata prevista una specifica attività di conoscenza e digitalizzazione, con l'obiettivo di rafforzare le capacità e le competenze nella gestione e manutenzione di parchi e giardini storici, supportando le amministrazioni locali nella gestione delle problematiche di conservazione e valorizzazione di tali beni e, affrontando la mancanza di competenze specialistiche.

CHE, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 42/2004, in particolare commi 3 e 4, il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, previe intese con gli enti proprietari, degli altri beni culturali, ed altresì concorrono - anche con la collaborazione delle università - alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione.

CHE in tale contesto, ai sensi del medesimo art. 17 del decreto legislativo n. 42/2004, il Ministero mediante il presente Accordo ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d.lgs 36/2023 intende affidare alle stesse Regioni e/o alle Province autonome la suddetta attività di catalogazione, con i seguenti obiettivi:

- a) migliorare il quadro conoscitivo di queste tipologie di beni importanti per la tutela del patrimonio culturale, per l'equilibrio degli assetti territoriali, per la qualità della vita urbana, per la difesa della biodiversità;
- b) concorrere a quantificare numericamente i parchi e giardini storici presenti sul territorio nazionale al fine di far emergere la complessità, varietà, vastità di questo patrimonio;

CHE la predetta attività di catalogazione implica per la Regione, nel perseguimento degli obiettivi della migliore valorizzazione e gestione dei parchi e giardini storici laziali – attraverso l'unificazione ed ottimizzazione dei processi di catalogazione applicati a questa specifica partizione del patrimonio culturale, i cui dati derivanti affluiranno al catalogo nazionale dei beni culturali- la realizzazione :

- ~~della costituzione~~ di una base-dati che possa contribuire a una più consapevole pianificazione paesaggistica

e territoriale anche attraverso l'integrazione in rete delle banche dati regionali esistenti e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale;

- l'assicurazione della qualità dei dati prodotti e della loro immediata disponibilità e condivisione secondo la rispondenza agli standard scientifici individuati dall'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD);
- l'individuazione delle realtà più significative, ovvero peculiari, dei singoli contesti territoriali laziali, anche al fine di orientare le future azioni di studio, salvaguardia e valorizzazione.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

Articolo 1

Premesse e allegati

1. Le premesse e gli Allegati: "Progetto di catalogazione di parchi e giardini storici" (ALLEGATO A.1), Schema di riparto delle risorse per la catalogazione (ALLEGATO A.2), Scheda PG 4.01 – estratto del tracciato (ALLEGATO A.3) e "Cronoprogramma azioni di progetto" (ALLEGATO A.4) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente richiamate.

Articolo 2

Oggetto e interesse pubblico comune alle parti

1. Il presente Accordo disciplina i rapporti tra le Parti e le attività necessarie alla realizzazione dell'intervento M1C3, Misura 2, Investimento 2.3: *Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici* - Intervento di catalogazione.

2. Le parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione nell'ambito dell'Investimento predetto, per la realizzazione delle attività meglio specificate nell'Allegato 1 con l'articolazione e la pianificazione delle azioni per lo sviluppo della linea, i tempi di esecuzione delle rispettive attività e l'impiego delle rispettive risorse, secondo le *milestone* ed i *target* concordati con l'Unione Europea per la valutazione ed il monitoraggio dei progetti PNRR.

3. Il presente Accordo definisce inoltre gli impegni operativi delle Parti, nonché le procedure di rendicontazione e di pagamento.

Articolo 3

Risorse e finanziamento

1. Le risorse disponibili nell'ambito del presente Accordo ammontano a un totale di € 120.000,00 (centoventimila/00). In ragione del target previsto dal PNRR (di cui all'Allegato 1) è previsto un costo/scheda di circa 300 euro.

Articolo 4

Termini di attuazione del progetto e durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo decorre dalla data di stipula e scadrà al completamento fisico e finanziario dell'investimento e in ogni caso, nelle tempistiche imposte a livello eurounitario, dal PNRR.

2. Le azioni del Progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate entro la data indicata nel cronoprogramma (allegato 2), ovvero nella diversa data concordata tra le Parti e riportata puntualmente

nell'eventuale aggiornamento del medesimo cronoprogramma di cui all'art. 11.

3. Ferma restando la necessità di rispettare i termini e la tempistica (*milestone* e *target*) del PNRR, il soggetto attuatore è tenuto a completare in ogni caso l'attività oggetto dell'Accordo, salvo quanto previsto all'art. 11.

Articolo 5

Obblighi in capo alla Struttura delegata al processo di coordinamento dell'investimento

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, la Struttura delegata al processo di coordinamento dell'investimento si obbliga a:

- a. fornire gli strumenti e i dati necessari all'attuazione del progetto di cui all'articolo 5 del progetto (allegato 1);
- b. assicurare il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo complessivo dell'investimento e fornire tempestivamente al Soggetto attuatore le informazioni necessarie e pertinenti all'esecuzione dei compiti assegnati;
- c. rappresentare il punto di contatto con la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto- legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento. Lastessa provvede a trasmettere all'Ispettorato generale per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché dell'avanzamento dei relativi *milestone* e *target*, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS);
- d. garantire che il Soggetto attuatore riceva le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione delle operazioni, in particolare, le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
- e. vigilare affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR e informare il Soggetto attuatore in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del Progetto che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso;
- f. assicurare l'utilizzo del sistema ReGiS, necessario alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria, ai controlli amministrativo-contabili, al monitoraggio e agli audit, verificandone la corretta implementazione;
- g. vigilare sull'applicazione dei principi trasversali e, in particolare, sul principio di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali", di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e sul principio del *tagging* clima e digitale;
- h. vigilare, qualora pertinenti, sull'applicazione dei principi della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- i. vigilare sugli obblighi di informazione e pubblicità di cui all'articolo 34 del Regolamento (UE) 2020/2021;
- j. attestare tramite il predetto sistema informatico ReGiS che i cronoprogrammi relativi ai singoli interventi inseriti assicurino il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR;
- k. provvedere a richiedere all'Ispettorato generale per il PNRR il trasferimento delle risorse destinate al Soggetto attuatore attraverso l'apposita contabilità speciale, su richiesta e previa trasmissione della documentazione necessaria;
- l. adottare le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi e garantire l'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico;
- m. vigilare sulla regolarità delle procedure e delle spese e adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire,

- correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse;
- n. assolvere ad ogni altro onere e adempimento previsto a carico della Struttura delegata al processo di coordinamento dell'investimento dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata del presente Accordo.

Articolo 6

Obblighi in capo al Soggetto attuatore

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Soggetto attuatore, si obbliga a:

- a. garantire la realizzazione operativa della linea di investimento di cui al precedente art. 2 per l'importo complessivo assegnato di € 120.000,00 (centoventimila/00) euro, finanziati nell'ambito dei fondi PNRR, nonché il raggiungimento dei *milestone* e *target* riferiti alla Linea di investimento di competenza fungendo da stazione appaltante, in applicazione dell'Art. 7 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (Principio di auto-organizzazione amministrativa) individuando una procedura di cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.
- b. effettuare le attività di catalogazione tramite la compilazione della scheda PG 4.01 appositamente redatta dall'Amministrazione esclusivamente utilizzando il Sistema Informativo Generale del Catalogo (SIGECweb), tramite un apposito applicativo messo a disposizione dal Ministero di cui al progetto (Allegato 1);
- c. garantire l'avvio delle attività entro il mese di Agosto 2024;
- d. assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- e. rispettare altresì quanto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in merito alla richiesta dei Codici Unici di Progetto (CUP) e dalla Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 al fine di garantirne l'indicazione su tutti gli atti amministrativi - contabili relativi all'attuazione dello specifico Investimento 2.3: *Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici*" – Censimento dei parchi e giardini storici;
- f. garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta della Struttura delegata al processo di coordinamento dell'investimento, della Struttura di missione PNRR, e dell'Ispettorato generale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;
- g. garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 34 del Regolamento (UE)2021/241, assicurando, in particolare, che tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso dei loghi e di altri materiali grafici definiti dal Servizio Centrale per il PNRR del MEF (logo PNRR e immagine coordinata) e dalla Commissione Europea (emblema dell'UE) per accompagnare l'attuazione del PNRR, incluso il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU utilizzando la frase "*finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU*";
- h. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente nel periodo di attuazione ed esecuzione dell'intervento, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg (UE) 2021/241 e dal decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29

luglio 2021, n. 108;

- i. provvedere a rendere disponibile ovvero ad aggiornare con cadenza mensile sul sistema informatico ReGiS il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun programma e intervento aggiornato e lo stato di avanzamento dello stesso.
- j. assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- k. rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 (DNSH) e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea; adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari;
- l. rispettare gli ulteriori principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo al principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), al sostegno della partecipazione di donne, alla valorizzazione dei giovani ed alla riduzione dei divari territoriali;
- m. rispettare il principio di parità di genere con specifico riferimento agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere;
- n. garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure dei contratti pubblici, il rispetto di quanto previsto dal D.lgs 36/2023 e s.m.i.;
- o. rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni al Soggetto attuatore, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dalle Amministrazioni competenti;
- p. rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino l'adozione preventiva di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa approvazione da parte della Struttura delegata al processo di coordinamento dell'investimento;
- q. presentare, periodicamente, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti per la realizzazione degli interventi di competenza, nonché degli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento dei *target* e *milestone* del Piano, comprovandone il conseguimento attraverso la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;
- r. operare attraverso il sistema ReGiS a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dalla Struttura delegata al processo di coordinamento dell'investimento;
- s. caricare sul sistema informativo ReGiS i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell'Ufficio competente per i controlli dell'Amministrazione, sulla base delle istruzioni contenute nel Si.Ge.CO. adottato dall'Unità di missione PNRR e nella connessa manualistica predisposta da quest'ultima, con particolare riferimento alle linee guida per i soggetti attuatori;
- t. garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza al tracciato informativo del sistema ReGiS dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per i *milestone* e i *target* della misura e assicurarne l'inserimento nel sistema informatico e gestionale ReGiS nel rispetto delle indicazioni contenute nel Si.Ge.CO. adottato dall'Amministrazione e nella connessa manualistica predisposta dalla Struttura delegata al processo di coordinamento dell'investimento;
- u. conformarsi alle indicazioni, alle linee guida e circolari emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in tema di monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente la corretta realizzazione dell'intervento;

- v. fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nel Si.Ge.CO. adottato dall'Unità di missione PNRR e nella connessa manualistica predisposta da quest'ultima, con particolare riferimento alle linee guida per i soggetti attuatori;
- w. facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli dell'Unità di missione PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco;
- x. garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei *target* realizzati così come previsto ai sensi dell'articolo 9 punto 4 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- y. predisporre i pagamenti nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informativo ReGiS i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 e dell'art. 9 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- z. inoltrare le richieste di pagamento all'Amministrazione con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - e del contributo al perseguimento delle *milestone* e dei *target* associati alla misura PNRR di riferimento e i documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi e negli strumenti definiti nel Si.Ge.CO. adottato dall'Amministrazione e nella connessa manualistica predisposta da quest'ultima, con particolare riferimento alle linee guida per i soggetti attuatori;
- aa. garantire che la Struttura delegata al processo di coordinamento dell'investimento riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
- bb. conseguire il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento, quantificati secondo gli stessi indicatori adottati per i *milestone* e *target* della misura PNRR di riferimento, e fornire, su richiesta dall'Amministrazione, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento di *target* e *milestone* e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;
- cc. presentare alla Struttura delegata al processo di coordinamento dell'investimento, con cadenza trimestrale, una relazione contenente informazioni riguardanti lo stato di avanzamento del progetto, così come richiesto a tutti i Soggetti Attuatori di interventi a titolarità del MiC nell'ambito del monitoraggio degli stessi;

Articolo 7

Obblighi e responsabilità delle parti

1. Ciascuna parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza ed a tenere informata l'altra parte sulle attività effettuate.
2. Le parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dal presente Accordo, nel rispetto della tempistica concordata.
3. Le parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente Accordo nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche, secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui in premessa, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di gestione e controllo del PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano e delle indicazioni in merito all'ammissibilità delle spese del PNRR. A tal riguardo si precisa che l'imposta sul valore aggiunto (IVA), è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali, in quanto non è incluso nell'ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR.

4. Le parti garantiscono di conservare e mettere a disposizione degli organismi nazionali e comunitari preposti ai controlli tutta la documentazione contabile di cui al Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nei limiti temporali previsti, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulle modalità e i tempi di conservazione di atti e documenti della PA.

5. Le parti facilitano gli eventuali controlli in loco, effettuati dal Servizio centrale per il PNRR e dell'Unità di Audit del PNRR, dalla Commissione Europea e da ogni altro Organismo autorizzato, anche successivamente alla conclusione del progetto, in ottemperanza delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria.

6. Le parti si obbligano infine a adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all'articolo 34 paragrafo. 2 del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

Articolo 8

Monitoraggio e rendicontazione delle spese

1. Il Soggetto attuatore, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione, deve registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informativo di cui all'art. 6 del D.M. 10 ottobre 2021, caricando la documentazione inerente il conseguimento dei *milestone* e *target* e conservando la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento delle verifiche previste dal Sistema di gestione e controllo del PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano.

2. Il Soggetto attuatore, pertanto, dovrà inoltrare tramite il sistema ReGiS, periodicamente, la rendicontazione delle spese nelle modalità che hanno superato con esito positivo i controlli di gestione amministrativa-contabile ordinaria sul 100% delle spese, unitamente alle check list di controllo definite dal Sistema di gestione e controllo del PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano;

Le check list compilate e firmate dovranno essere conservate a cura del Soggetto Attuatore nel dossier/fascicolo di progetto e rese disponibili su richiesta dei soggetti responsabili dei controlli a vario livello coinvolti nell'ambito delle loro attività legate alle verifiche sostanziali in sede di rendicontazione delle spese sostenute, di conseguimento delle milestone e dei target, di esecuzione degli audit.

3. Il Soggetto attuatore dovrà inoltre inviare, tramite il Sistema ReGiS, la Richiesta di pagamento all'Amministrazione, comprensiva dell'elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento, documentando gli avanzamenti relativi agli indicatori di intervento/progetto con specifico riferimento ai *milestone* e *target* PNRR di pertinenza. Tale richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione specificatamente indicata nelle procedure in essere dell'Amministrazione responsabile e nella relativa manualistica allegata.

4. Le spese incluse nelle richieste di pagamento del Soggetto attuatore, se afferenti ad operazioni estratte a campione, sono sottoposte, per il tramite del Sistema ReGiS, alle verifiche, se del caso anche in loco da parte delle strutture deputate al controllo dell'Amministrazione.

5. Nello specifico, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle procedure e sulle spese in conformità con quanto stabilito dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate o utilizzate in modo non corretto.

Articolo 9

Oneri finanziari e modalità di erogazione del contributo

1. Le attività oggetto del presente Accordo verranno realizzate dalle Regioni e P.A. nel rispetto delle disposizioni di riferimento.

2. In adempimento a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, i costi per il personale del Soggetto attuatore da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare il progetto di cui all'art. 3, possono essere imputate nel relativo quadro economico secondo le condizioni e i criteri indicati nella Circolare n.4 MEF/RGS del 18 gennaio 2022.
3. Le movimentazioni finanziarie relative all'effettivo svolgimento delle attività progettuali si configurano solo come ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte.
4. L'Amministrazione successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo, su richiesta del Soggetto attuatore, rende disponibile a quest'ultimo:
 - a. una quota di anticipazione, fino al massimo del 30 % del budget dell'intervento in oggetto. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione il Soggetto attuatore dell'intervento deve attestare l'avvio di operatività dell'intervento stesso, ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività;
 - b. una o più quote intermedie, fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90% dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base delle richieste di pagamento presentate dal Soggetto attuatore, sulla base del cronoprogramma dei pagamenti, come risultante dal sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
 - c. una quota a saldo fino a un massimo del 10% dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell'intervento o la messa in opera della riforma, nonché il raggiungimento dei relativi *milestone* e *target*, in coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n.178.

Le quote di risorse di cui al comma precedente sono trasferite al Soggetto attuatore dei singoli progetti dall'Ispettorato Generale per il PNRR su indicazione dell'Amministrazione, sul conto corrente di tesoreria 0311183, acceso presso la Banca d'Italia ed intestato alla Regione Lazio. La quota relativa all'anticipazione verrà trasferita sul suddetto conto di tesoreria entro 30 giorni dalla data della richiesta del Soggetto attuatore, mentre le quote intermedie verranno trasferite in unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno.

5. L'Amministrazione, acquisita la richiesta dal Soggetto attuatore, dovrà inoltrare periodicamente tramite il sistema informatico, la richiesta di pagamento all'Ispettorato Generale per il PNRR, comprensiva dell'elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento e la consuntivazione degli indicatori di intervento/progetto con specifico riferimento ai milestone e target del PNRR. Tale richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione specificatamente indicata nelle procedure in essere dell'Amministrazione e nella relativa manualistica.
6. Le spese incluse nelle Richieste di pagamento dal servizio, se afferenti ad operazioni estratte a campione, sono sottoposte, per il tramite del Sistema informatico, alle verifiche, se del caso anche in loco da parte delle strutture deputate al controllo dell'Amministrazione.
7. L'Amministrazione, prima di procedere alle erogazioni delle quote intermedie e del saldo finale, provvederà ad effettuare le verifiche amministrative e contabili e i controlli di propria competenza, al fine di accertare la regolarità della rendicontazione delle spese presentate e l'ammissibilità delle stesse.
8. Le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle procedure, sulle spese e sui target e milestone, in conformità con quanto stabilito dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, la duplicazione di finanziamenti.
7. L'eventuale riduzione del sostegno finanziario previsto nell'Accordo di finanziamento tra Commissione e Stato Membro comporta la proporzionale riduzione delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto i *target* di spesa secondo i cronoprogrammi dichiarati e approvati.

Articolo 10

Riduzione o revoca dei contributi

1. Ferme restando le verifiche di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera cc), nel caso in cui il Soggetto attuatore di linea di intervento non raggiunga i relativi *milestone* e *target* intermedi previsti dal PNRR nei tempi ad essa assegnati, l'Amministrazione può ridurre il contributo previsto per il loro finanziamento.
2. Nel caso in cui il Soggetto attuatore non raggiunga i *milestone* e *target* finali previsti dal PNRR per l'attuazione degli interventi ad essa affidati e come eventualmente aggiornati in esito alle verifiche di cui al già richiamato articolo 6, comma 1, lettera cc), ovvero si renda responsabile del mancato rispetto del principio DNSH o, ove pertinenti per l'investimento, del rispetto delle prescrizioni finalizzate al rispetto di tagging climatici e digitali stimati, l'Amministrazione revoca i contributi previsti per il loro finanziamento riassegnando le pertinenti risorse con le modalità previste dalla legislazione vigente.

Articolo 11

Variazioni del progetto

1. Il Soggetto attuatore può proporre variazioni al Cronoprogramma di cui all'allegato 2, che dovranno essere accolte con autorizzazione scritta della Struttura delegata al processo di coordinamento dell'investimento e dovranno comunque rispettare la tempistica concordata in relazione al raggiungimento di milestone e target.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del Progetto non autorizzate.
3. Le modifiche al Cronoprogramma non comportano alcuna revisione del presente Accordo.

Articolo 12

Disimpegno delle risorse

1. L'eventuale disimpegno delle risorse del Piano, previsto dall'articolo 24 del Regolamento 2021/241 e dall'articolo 8 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, comporta la riduzione o revoca delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti.

Articolo 13

Rettifiche finanziarie

1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore del Soggetto attuatore, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 e dal più volte citato articolo 8, del decreto legge n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021.
2. A tal fine il Soggetto attuatore si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dall'Amministrazione, a recuperare le somme indebitamente corrisposte.
3. Il Soggetto attuatore è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo, tenuto conto di quanto stabilisce l'articolo 8, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021.

Articolo 14

Risoluzione per inadempimento e diritto di recesso

1. L'Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di risolvere il presente Accordo qualora il Soggetto attuatore non rispetti gli obblighi imposti a suo carico e, comunque, pregiudichi l'assolvimento da parte della stessa

Amministrazione degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.

2. L'Amministrazione potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente Accordo nei confronti del Soggetto attuatore qualora, a proprio giudizio, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del presente Accordo o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine.

Articolo 15

Risoluzione di controversie

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo, è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 16

Riservatezza e Trattamento dati personali

1. Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo, per la durata dell'Accordo stesso.
2. Le parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente Accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
3. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente Accordo di collaborazione è effettuato dalle Amministrazioni sottoscrittrici in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Amministrazioni.
4. Le parti assumono il ruolo di Titolare autonomi del trattamento e il flusso di dati che verrà effettuato sarà basato esclusivamente sulla base della normativa vigente e alla luce del presente Accordo.

Le parti si obbligano a:

- provvedere ad individuare il proprio personale autorizzato e ad istruirlo, dandone informazione all'altra parte;
- rispettare i tempi di conservazione dei dati secondo la normativa vigente.

Per la Regione Lazio il titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale che ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del regolamento domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti al trattamento dei dati ai seguenti recapiti:

PEO dpo@regione.lazio.it - PEC dpo@pec.regione.lazio.it

Per il Ministero della Cultura il titolare del trattamento dei dati è il Ministero della Cultura che ha provveduto a nominare, ai sensi dell'art. 37 del regolamento domiciliato presso la sede del Ministero della Cultura. Il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD o DPO) è raggiungibile ai seguenti indirizzi:

PEO rdp@cultura.gov.it - PEC rdp@pec.cultura.gov.it.

5. Le Parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente Accordo.

Articolo 17

Comunicazioni e scambio di informazioni

1. Tutte le comunicazioni fra le parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

- per il Ministero della Cultura - Segretariato generale - Servizio VIII (Attuazione PNRR e coordinamento programmazione strategica: PEO: sg.servizio8@cultura.gov.it
- PEC: sg.servizio8@pec.cultura.gov.it
- per la Regione Lazio PEO: direzionecultura@regione.lazio.it PEC: cultura@pec.regione.lazio.it

Articolo 18

Disposizioni finali

1. Le parti convengono che il presente Accordo è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola.
2. Il presente Accordo, dovrà essere registrato presso i competenti organi di controllo qualora previsti.
3. Il presente atto si compone di 18 articoli ed è sottoscritto digitalmente.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si applica il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021. Prevalgono, in ogni caso, le disposizioni di cui a tale decreto.

Per la struttura delegata al processo di
coordinamento dell'investimento
Il Dirigente del Servizio VIII del Segretariato
Generale
Luigi Scaroina

Per il Soggetto attuatore di linea
d'intervento PNRR

Regione LAZIO